

DELIBERA N. 42 DEL 08/04/2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO PER NUCLEI FAMILIARI DISAGIATI A SEGUITO DELL'EMERGENZA CORONAVIRUS. ATTO DI INDIRIZZO ALL'UFFICIO DEI SERVIZI SOCIALI PER INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI

L'anno 2020 addì 08 del mese di aprile alle ore 09:00 nella sala della Giunta, presso la Sede comunale, convocato per **CONVOCAZIONE DEL SINDACO**

Sotto la presidenza di MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE

Sono intervenuti i seguenti Assessori:

MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE	Sindaco	Presente
MAQUIGNAZ NICOLE	Vice Sindaco	Presente
CAPPELLETTI ALESSIO LUIGI	Assessore	Presente
CICCO ELISA MAILA	Assessore	Presente
PASCARELLA RINO	Assessore	Presente
VUILLERMOZ CHANTAL	Assessore	Presente

Totale Presenti: 6

Totale Assenti: 0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, MACHET CRISTINA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo l'oggetto suindicato, essendo all'ordine del giorno.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
PREDISPOSTA DA: Area Amministrativa

Oggetto: INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO PER NUCLEI FAMILIARI DISAGIATI A SEGUITO DELL'EMERGENZA CORONAVIRUS. ATTO DI INDIRIZZO ALL'UFFICIO DEI SERVIZI SOCIALI PER INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
- la Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie della Valle d'Aosta) e particolarmente l'art. 23 in materia di competenze della Giunta comunale;
- la Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- la Legge Regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta.) e in particolare gli artt. 3 "Funzioni della direzione politico-amministrativa" e 4 "funzioni della direzione amministrativa";
- lo Statuto comunale così come adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 11/11/2002 e particolarmente l'art. 21 in materia di competenze della Giunta comunale;
- la deliberazione del Consiglio comunale **n. 10 del 12/02/2020** con la quale si approvava il bilancio di previsione pluriennale 2020/2022 e il D.U.P.S. (documento unico di programmazione semplificato) per il triennio 2020/2022;
- la deliberazione della Giunta comunale **n. 39 del 26/03/2020** con la quale si assegnavano ai responsabili di servizio le quote di bilancio ai sensi dell'art. 46 comma 5 della L.R. 7/12/1998 n. 54 e dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 135 del 02/10/2019 con la quale si approva il piano delle performance 2019 – 2021;

VISTI i decreti legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell'8 marzo 2020, n. 11, del 9 marzo 2020 n. 14 recanti "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto-legge del 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 concernenti disposizioni attuative del citato decreto-legge n. 6 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020;

VISTA l'Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione

all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

VERIFICATO che l'allegato all'Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, contenente il riparto per ciascun Comune delle risorse di cui sopra a titolo di Fondo di Solidarietà Alimentare, assegna euro 12.145,88 al Comune di Valtournenche,

ACCERTATO altresì che il Ministero dell'Interno ha pubblicato sul proprio sito internet la spettanza di cui trattasi, collocandola nell'ambito dei Contributi spettanti per fattispecie specifiche di legge;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 2, dell'Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, che dispone che le risorse trasferite ai Comuni, da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare, siano contabilizzate *“nei bilanci degli enti a titolo di misure urgenti di solidarietà alimentare”*;

RICHIAMATO l'art. 2, comma 4, dell'Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, che dispone *“Sulla base di quanto assegnato ai sensi del presente articolo, nonché delle donazioni di cui all'articolo 66 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, ciascun comune è autorizzato all'acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50:*

- a) di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell'elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale;*
- b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità”.*

RICHIAMATO l'art. 2, comma 5, dell'Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, che dispone *“I Comuni, per l'acquisto e per la distribuzione dei beni di cui al comma 4, possono avvalersi degli enti del Terzo Settore. (...) Per le attività connesse alla distribuzione alimentare non sono disposte restrizioni agli spostamenti del personale degli enti del Terzo settore e dei volontari coinvolti”.*

RICHIAMATO l'art. 2, comma 6, dell'Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, che dispone *“L'Ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune individua la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico”.*

DATO ATTO che il Comune di Valtournenche, vuole utilizzare le risorse di cui al Fondo di Solidarietà Alimentare nelle modalità seguenti:

- € 12.145,88 per acquisto di buoni spesa utilizzabili per il rifornimento di generi alimentari e di beni di prima necessità;

RITENUTO OPPORTUNO disciplinare le modalità di erogazione della misura di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che l'Amministrazione si è sin da subito adoperata per porre in essere una procedura utile a dare immediata attuazione alle misure di solidarietà alimentare sopra descritte, individuando quale immediata modalità operativa e fatti salvi eventuali correttivi che dovessero essere posti in essere in ragione del volume delle richieste di sostegno che perverranno all'Amministrazione, quella delineata all'art. 2, comma 4, punto a) della predetta ordinanza n° 658 del 30 marzo 2020, ovvero **l'acquisizione diretta di buoni spesa utilizzabili dai nuclei familiari**, aventi titolo, che ne facciano richiesta, per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell'elenco pubblicato sul sito web istituzionale del Comune;

RITENUTO OPPORTUNO CHE la competenza in merito all'individuazione della platea dei beneficiari ed il relativo contributo venga attribuita al Segretario comunale, il quale, sentito il Dipartimento Politiche sociali



dell'Assessorato regionale Sanità, salute e politiche sociali, individuerà la platea tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, dando priorità a quelli non assegnatari di sostegno pubblico (es. RdC, Rei, Naspi, SGATE, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, contributo affitti, contributi regionali ai sensi della legge regionale 23/2010 artt. 13 e 14 - Minimo vitale e contributo straordinario e della legge regionale 3/2015 - Prestito sociale d'onore liquidati a partire da gennaio 2020, altre forme di sostegno previste a livello comunale o regionale). Si rileva che ciò non esclude che le risorse possano essere attribuite anche a percettori di altre forme di sostegno pubblico al reddito, ma nell'attribuzione del contributo dovrà darsi priorità a chi tale sostegno non lo riceve e, in subordine, a chi, pur ricevendolo, ha comunque subito un ulteriore deterioramento della propria situazione reddituale in ragione delle contingenze correlate all'emergenza sanitaria in corso.

RITENUTO OPPORTUNO CHE in via sperimentale, e a scorrimento dei richiedenti aventi diritto fino ad esaurimento delle spettanze o delle risorse comunque disponibili, si possa individuare come segue l'entità del sostegno che sarà possibile ottenere da parte dei soggetti beneficiari della misura in argomento:

- Valore del buono per i soggetti singoli: 100,00 euro
- Valore del buono per nuclei con due componenti: 150,00 euro
- Valore del buono per nuclei con tre componenti: 250,00 euro
- Valore del buono per nuclei con quattro o più componenti: 350,00 euro

RILEVATO CHE, per consentire all'Ente l'utilizzo dei fondi assegnati con l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile sopra richiamata, pari a € 12.145,88, è necessario provvedere a una variazione di bilancio mediante istituzione di un capitolo di entrata e un capitolo di spesa.

VISTO il parere favorevole in merito alla legittimità, reso dal Segretario dell'Amministrazione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 lettera d), della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 "Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta" e dell'art. 49 bis della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 "Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta";

DELIBERA

1. **DI UTILIZZARE** le risorse di cui al Fondo di Solidarietà Alimentare nelle modalità seguenti:
 - € 12.145,88 per acquisto di buoni spesa utilizzabili per il rifornimento **di generi alimentari e di beni di prima necessità**;
2. **DI APPROVARE**, quale modalità operativa utile a dare immediata attuazione alle misure di solidarietà alimentare, fatti salvi eventuali correttivi che dovessero essere posti in essere in ragione del volume delle richieste di sostegno che perverranno all'Amministrazione, quella delineata all'art. 2, comma 4, punto a) dell'Ordinanza 658/2020, ovvero l'acquisizione diretta di buoni spesa utilizzabili dai nuclei familiari, aventi titolo, che ne facciano richiesta, per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell'elenco pubblicato sul sito web istituzionale del Comune;
3. **DI STABILIRE** che:
 - la competenza in merito all'individuazione della platea dei beneficiari ed il relativo contributo venga attribuita al **Segretario comunale**, il quale, sentito il Dipartimento Politiche sociali dell'Assessorato regionale Sanità, salute e politiche sociali, individuerà la platea tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, dando priorità a quelli non assegnatari di sostegno pubblico (es. RdC, Rei, Naspi, SGATE, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, contributo affitti, contributi regionali ai sensi della legge regionale 23/2010, altre forme di sostegno previste a livello comunale o regionale). Ciò non esclude che le risorse possano essere attribuite anche a



percettori di altre forme di sostegno pubblico, ma nell'attribuzione del contributo dovrà darsi priorità a chi tale sostegno non lo riceve e, in subordine, a chi, pur ricevendolo, ha comunque subito un ulteriore deterioramento della propria situazione reddituale in ragione delle contingenze correlate all'emergenza sanitaria in corso.

- la competenza in merito alla gestione amministrativa e contabile di quanto qui disposto venga attribuita al *responsabile dell'area servizi SCTC* (Sociale-Cultura-Turismo e sport-Commercio);
4. **DI INDIVIDUARE** come segue, in via sperimentale, e a scorrimento dei richiedenti aventi diritto fino ad esaurimento delle spettanze o delle risorse comunque disponibili, l'entità del sostegno che sarà possibile ottenere da parte dei soggetti beneficiari della misura in argomento:
- Valore del buono per i soggetti singoli: 100,00 euro
 - Valore del buono per nuclei con due componenti: 150,00 euro
 - Valore del buono per nuclei con tre componenti: 250,00 euro
 - Valore del buono per nuclei con quattro o più componenti: 350,00 euro
5. **DI APPROVARE** i documenti di seguito elencati, che allegati alla presente deliberazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale, per le motivazioni indicate in premessa, alle quali espressamente si rinvia:
- Elenco di esercizi commerciali disponibili alla fornitura di generi alimentari tramite buoni spesa nominali, a favore di soggetti colpiti dalla situazione economica determinatasi per effetto dell'emergenza COVID – 19;
 - Modulo di richiesta del "bonus alimentare".
6. **DI PROVVEDERE**, attraverso apposita deliberazione della Giunta comunale ex art. 175, c. 4 del TUEL, alla necessaria variazione al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 per l'esercizio finanziario 2020.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco

MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE

Il Segretario Comunale

Dott.ssa MACHET CRISTINA